



Al Consiglio di Amministrazione della BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.a r.l.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO : - PERSONA FISICA -

Il sottoscritto:

Cognome: Nome:
Nato a: Prov/Paese: il:
Residenza (via): Comune:
CAP: Prov: Nazionalità:
Residenza ai fini fiscali, Paese (se diverso da quanto sopra indicato):
Codice Fiscale:
* Indirizzo e-mail: * Telefono/Cell:

Informazioni necessarie per valutare la domanda di ammissione a socio:

Motivazione della richiesta di ammissione:
Attività/Professione: Titolo di studio:
Datore di lavoro:
Eventuale nominativo e grado di parentela con soggetto già socio:

Legale rappresentante/potestà genitoriale/usufruttuario:

Cognome: Nome:
Nato a: Prov.: il:
Residenza (via): Comune:
Residenza fiscale, Paese (se diverso):
CAP: Prov: Nazionalità:
Codice Fiscale:
 Usufrutto Potestà G. Curatela Tutela

* Facoltativo

chiede di essere ammesso a socio della **BANCA POPOLARE DI MILANO** per n. azioni

A tal fine dichiara:

- (a) di essere titolare di azioni della Banca depositate:
 presso la dipendenza dossier titoli n° ;
 presso altro Intermediario come attestato dall'allegata Certificazione di Monte Titoli rilasciata ai sensi dell'Art. 31 del Dlgs 213/98 ed Art. 37 delibera Consob 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche;
- (b) di conoscere ed accettare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e le disposizioni della "Delibera Quadro in tema di regole per l'ammissione e la gestione dei soci" assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 18/01/2011;
- (c) di condividere gli scopi della società, i suoi interessi oggettivi e lo spirito della formula cooperativistica;
- (d) di impegnarsi a conservare nel tempo il numero di azioni stabilito quale possesso minimo al momento della presentazione della presente domanda ovvero quello inferiore in forza del quale sarà ammesso;
- (e) che, alla data odierna non sussiste in capo al sottoscritto alcuna causa che ne possa comportare l'esclusione ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto sociale;
- (f) che le informazioni in relazione a stato, qualità personale o fatto rilevante al fine della valutazione della Domanda sono rese ai sensi del D.P.R.n. 455/2000 artt. 2,47 e 76.

Luogo e data li ... / ... /

.....
Firma del Richiedente

.....
**Timbro e firma del depositario per Autentica
della firma del richiedente**

Stralcio dello STATUTO SOCIALE aggiornato al 30 Luglio 2009**Art. 8**

Il capitale della Società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 4 (quattro) ciascuna.

Art. 11

La qualità di Socio si acquista o mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione o mediante l'acquisto, tra vivi o mortis causa, di azioni già in circolazione.

In ogni caso chi intende diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso.

Le delibere di accoglimento o di rigetto delle domande di ammissione a Socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa e comunicate all'interessato entro dieci giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto. Il Comitato dei Proviviri si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute fermo restando quanto disposto dall'art. 21.

Art. 12

Gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, che siano o diventino Soci, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessuna modifica è opponibile alla Società finché non le sia stata regolarmente notificata.

Le persone designate, come pure i rappresentanti legali degli enti collettivi e delle persone giuridiche italiane e di persone fisiche, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 13

Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.

Il diritto di voto in caso di pegno o usufrutto sulle azioni spetta soltanto al proprietario.

Art. 14

Il Socio partecipa al dividendo intero fin dal primo anno, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio, salvi gli interessi di conguaglio dall'inizio dell'esercizio nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Art. 15

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio in caso:

- di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto;
- di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2533 cod. civ., il provvedimento di esclusione può essere sottoposto, entro venti giorni dalla comunicazione, al riesame del Comitato dei Proviviri, il quale si pronuncerà entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, ascoltato il richiedente o un suo delegato e il Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione azionaria comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato.

Art. 17

L'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi Soci e si realizza con il conferimento di una sola azione, ove non venga diversamente consentito dall'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione straordinaria di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 codice civile.

.....omissis.....

Art. 18

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20

Le azioni sono vincolate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a favore della Società in garanzia privilegiata di ogni obbligazione che il Socio può avere verso la stessa, ancorché non siano depositate.

La Società, qualora il Socio non adempia alle proprie obbligazioni, fermo il diritto di procedere giudizialmente, ha la facoltà di far vendere in tutto o in parte le azioni da essa possedute senza costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di agente di cambio, provvedendo anche all'emissione di duplicati, senza formalità né vincoli di termini, tutte le volte che dal Socio inadempiente non si sia ottemperato all'intimazione fattagli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di depositare presso la Società il certificato o i certificati azionari.

Art. 21

Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La Banca appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

Il divieto previsto dal comma precedente non si applica agli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Art. 22

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 23

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.

Stralcio della DELIBERA QUADRO in tema di regole per l'ammissione e la gestione dei Soci - del 18 Gennaio 2011**1. Istituzione della "Commissione per i rapporti con i Soci"**

.....omissis.....

2. Requisiti e procedure per l'ammissione a Socio

2.1 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche anche se in età minore ed enti, tra cui persone giuridiche ed ogni tipo di società, fondazioni, associazioni, fondi comuni ed altri organismi di investimento collettivo del risparmio.

2.2 La qualità di Socio si acquisisce con delibera del Consiglio di Amministrazione e con la conseguente iscrizione nel Libro Soci.

2.3 L'ammissione a Socio è subordinata all'effettiva condivisione da parte dell'aspirante Socio degli scopi della Banca, dei suoi interessi oggettivi e dello spirito della formula cooperativistica. Tale requisito si presume sussistente nel caso in cui la domanda sia presentata da titolare di almeno 100 azioni e sia accompagnata dalla dichiarazione di impegno a conservare nel tempo tale minimo investimento. Nel caso di possesso inferiore, che dovrà comunque essere oggetto della predetta dichiarazione d'impegno, il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera motivata, ammettere il richiedente che abbia motivato tale minore investimento e dimostrato la condivisione degli scopi della Banca, dei suoi interessi oggettivi e dello spirito cooperativistico.

2.4 Ai fini della valutazione dei suddetti requisiti la Commissione dovrà, sia nel caso di persone fisiche sia nel caso di enti, accertare se l'istante sia un mero soggetto interposto ovvero il soggetto che partecipa effettivamente al capitale di BPM ed indagare sul rapporto giuridico intercorrente tra l'eventuale soggetto interposto o nominee e l'interponente o beneficial owner.

Nell'ipotesi in cui l'istante sia da ritenere soggetto interposto, la Commissione nel condurre l'istruttoria, dovrà accertare la ricorrenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive anche in capo all'interponente (ossia al reale titolare della partecipazione); nella valutazione della sussistenza dei requisiti previsti e dell'assenza delle situazioni impeditive, la Commissione dovrà tenere conto sia delle ipotesi in cui lo schermo sia realizzato attraverso l'utilizzo di società controllate sia delle ipotesi in cui esso sia realizzato attraverso accordi di tipo fiduciario, depositi od altri negozi giuridici. Ai fini di cui sopra rileva la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

2.5 Il Consiglio potrà negare l'ammissione a Socio, pur in presenza del suddetto possesso azionario, nel caso in cui il richiedente non abbia fornito elementi sufficienti, anche in funzione dell'esigenza di trasparenza sulla sua identità ed attività, per comprovare la condivisione degli scopi della Banca, dei suoi interessi oggettivi e dello spirito cooperativistico che comporta anche partecipazione diretta e personale alla vita societaria, in particolare di dipendenti clienti e portatori di stabile capitale.

3. Situazioni impeditive all'acquisto della qualità di Socio

3.1 Non potranno essere ammessi a Socio:
 (a) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o il prestigio della Banca, od in contrasto con la legge, lo Statuto, l'interesse oggettivo della Banca o con lo spirito della forma cooperativistica;
 (b) coloro che abbiano costretto la Banca ad atti giudiziari per inadempimento delle obbligazioni da essi contratte;
 (c) gli interdetti, inabilitati, falliti che non abbiano ottenuto esdebitazione, coloro che siano sottoposti a procedure concorsuali o abbiano riportato condanna che comporti interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 (d) le fiduciarie, i fondi, gli intermediari finanziari e tutte le persone fisiche o giuridiche che, agendo in qualità di soggetti interposti, detengano beni nell'interesse di altri soggetti e si rifiutino o non siano in grado di palesare il nome dell' effettivo titolare, impedendo così alla Commissione il corretto accertamento della sussistenza dei requisiti secondo quanto stabilito dalla presente Delibera;
 (e) tutti gli enti la normativa applicabile ai quali (in ragione della loro sede o di qualsiasi altro criterio) non garantisca in materia di composizione, organizzazione e attività una trasparenza equivalente a quella dell' ordinamento italiano anche in relazione a provvedimenti/raccomandazioni di Autorità di Vigilanza e/o di regolazione del mercato.

4. Procedure per l'ammissione a Socio

4.1. L'aspirante Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, formulata sull'apposito modulo predisposto dalla Banca (mod. 7950 "Domanda di ammissione a Socio" - allegato). Non sono considerate valide Domande redatte su modulistica diversa da quella in corso. La Banca mette a disposizione il modulo "Domanda di ammissione a Socio" presso i propri sportelli e lo trasmette a tutti gli intermediari che ne fanno richiesta. La Domanda risulta inoltre disponibile sul sito della Banca all'indirizzo www.bpm.it - nella sezione dedicata.

4.2. La Domanda deve essere correttamente compilata in ogni sua parte firmata sia per conoscenza ed accettazione delle norme statutarie sia come dichiarazione di insussistenza di cause che comporterebbero l'esclusione da Socio a norma di Statuto e della presente Delibera. La stessa deve riportare, per verifica dell'identità del richiedente, il visto firma dell'intermediario che la trasmette ovvero di un Funzionario della Banca.

4.3. La Domanda munita degli allegati previsti al successivo punto 4.5. deve pervenire a Banca Popolare di Milano - Settore Soci - Piazza Meda, 4 - 20121 Milano direttamente o con le seguenti modalità:

(1) consegnata personalmente dall'Azionista o da Terzi suoi delegati, identificati e indicati sulla Domanda stessa, all'Agenzia del Gruppo Bipiemme ove l'Azionista ha depositato le azioni. L'Azionista depositante di altri Intermediari e Banche on-line potrà consegnare la Domanda, con le stesse modalità sopra descritte, presso qualsiasi Dipendenza del Gruppo Bipiemme ove sarà identificato e se necessario si procederà all'autentica della firma sulla Domanda;

(2) consegnata per il tramite dell'Intermediario ove l'Azionista ha depositato le proprie azioni;

(3) inoltrata a mezzo Raccomandata AR, avendo cura di allegare copia di un documento di riconoscimento.

4.4 La verifica della documentazione resta sempre di competenza del Settore Soci della Capogruppo.

4.5 La Domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione di possesso delle azioni presentate per l'ammissione (di regola almeno 100 azioni) rilasciata dall'intermediario aderente alla Monte Titoli S.p.A. con data di efficacia per almeno 90 giorni. Se il richiedente è depositante di una delle Banche del Gruppo Bipiemme, la certificazione sarà sostituita dalla verifica del saldo titoli nel deposito di riferimento da parte del Settore Soci;

b) copia di un documento di riconoscimento se la Domanda è presentata tramite Terzi delegati o inviata a mezzo Raccomandata AR;
 c) inoltre:

1) nel caso in cui il soggetto istante sia un ente diverso da un fondo comune od analogo organismo di investimento collettivo del risparmio:

- statuto vigente o documento equivalente;
- certificazione di vigenza;
- organigramma del gruppo di appartenenza;
- delibere, procure ed eventuale altra documentazione attestante la nomina del rappresentante e l'estensione dei suoi poteri;
- ultimo bilancio o rendiconto annuale redatto a data non anteriore di oltre dodici mesi a quella di presentazione della Domanda;

2) nel caso in cui il soggetto istante sia un fondo comune o analogo organismo di investimento collettivo del risparmio:

- regolamento di gestione o statuto;
- copia dell'ultima versione della documentazione di offerta delle quote del fondo;
- certificazione di vigenza rilasciata dalla competente autorità di vigilanza;
- delibere, procure ed eventuale documentazione attestante la nomina del rappresentante e l'estensione dei suoi poteri.
- ultimo bilancio o rendiconto annuale redatto a data non anteriore di oltre dodici mesi a quella di presentazione della Domanda, con allegato prospetto contenente numero complessivo degli investitori in ciascun fondo o comparto, numero ed oggetto degli eventuali comparti di cui si componga il fondo, identità degli investitori (se in numero non maggiore di dieci) in ciascun fondo o comparto.

4.6 La Commissione e il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di richiedere ogni altra informazione e/o dichiarazione necessaria alla corretta valutazione della Domanda, nonché di richiedere dichiarazioni ai sensi degli artt. 2, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000* da parte di chi sottoscrive la Domanda in ordine alla sussistenza od alla conoscenza di qualsiasi stato, qualità personale o fatto rilevante al fine della valutazione della stessa Domanda.

4.7. Il Settore Soci comunicherà la delibera di accoglimento o di rigetto della "Domanda" di ammissione a Socio per iscritto al domicilio dichiarato dal richiedente.

4.8. Qualora la documentazione da allegare alla Domanda non sia redatta in lingua italiana, inglese o francese, ad essa dovrà essere allegata una traduzione di tutti i documenti in una lingua a scelta fra le predette tre.

5. Casi di esclusione del Socio dal Libro Soci - Procedure

I Soci decadono dalla loro qualità di socio:

- (a) nei casi previsti dallo Statuto della Banca;
- (b) in caso di inadempienza all'impegno di conservare nel tempo il possesso azionario minimo previsto al momento della presentazione della Domanda oppure quello inferiore in forza del quale è stata deliberata l'ammissione;
- (c) quando la Banca abbia comunque rilevato la totale perdita del possesso azionario;
- (d) quando vengano meno i requisiti di cui al precedente art. 2 ovvero si verifichino le ipotesi di cui al precedente art. 3.

Le proposte per l'esclusione dei Soci sono presentate dal Settore Soci alla Commissione dopo adeguata e documentata istruttoria: il Settore Soci provvede quindi a comunicare agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa delibera consiliare.

6. Iscrizione dei nuovi Soci nel "Libro Soci"

La delibera di ammissione dispone anche l'iscrizione nel Libro dei Soci che viene effettuata a cura del Settore Soci con decorrenza dalla data della delibera consiliare.

Artt. 7 e segg. :omissis.....

* DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: Art. 2 (Oggetto), Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà), Art. 76 (Norme penali)

Dichiaro di aver preso visione delle previsioni sopra riportate dello Statuto Sociale e delle Delibere Quadro, i cui testi integrali sono pubblicati sul sito www.bpm.it.

Allegati (barrare il riquadro relativo alla documentazione presentata) :

- Certificazione Monte Titoli (per coloro che hanno i titoli presso altri Intermediari)
- Documenti previsti per le persone giuridiche (come previsto dalla "Delibera Quadro" Vedi Istruzioni)
- Copia del Documento identificativo del Richiedente (in caso di consegna tramite Terzi delegati o invio a mezzo Raccomandata AR)

.....
Firma del Richiedente

Il sottoscritto

cognome e nome

documento

DELEGA il Signor

cognome e nome

documento

a consegnare la presente Domanda di Ammissione a Socio presso l'Ag del Gruppo BPM.

Firma del delegante

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA	
Ndg Azionista	N° Protocollo
N° Azionista	Delibera CdA del
Ndg Leg.Rapp	<input type="checkbox"/> - AMMESSO
VARIE	<input type="checkbox"/> - RESPINTO

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - Mod. 7950 (ed. 02/2009)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL GRUPPO BIPIEMME

AI SENSI DELL'ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. utilizza i Suoi dati personali che Lei stesso ha fornito o che sono stati comunicati alla Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. da terzi.

La presente informativa si riferisce altresì ai trattamenti effettuati dalle società del Gruppo Bipiemme.

FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati in modo prevalentemente automatizzato per la gestione dei servizi da Lei richiesti. Le finalità per le quali vengono trattati sono:

- l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali instaurati con la Banca Popolare di Milano S.C.a r.l.;
- l'adempiere o l'esigere l'adempimento di obblighi di normativa e di vigilanza.

Per questi trattamenti, al fine di meglio fornire i servizi da Lei richiesti, i Suoi dati possono essere trattati, limitatamente ai soli dati necessari, anche dalle altre società del Gruppo Bipiemme

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e non richiede il consenso dell'Interessato. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità per la Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. di instaurare e dare esecuzione ai predetti servizi.

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività sopra descritte, in alcuni casi e solo se ciò è strettamente necessario, i dati possono essere anche di natura sensibile.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere trattati, previo Suo espresso consenso, per le seguenti finalità funzionali:

- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela,
- l'elaborazione di studi e ricerche di mercato,
- la promozione di prodotti e servizi di Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. e delle società del Gruppo Bipiemme
- la promozione di prodotti e servizi di terzi

I Suoi dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori, interni ed esterni, della Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. a ciò formalmente incaricati ai sensi del Codice Privacy, e da strutture delle società del Gruppo Bipiemme che svolgono, per conto dello stesso, compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. La informa che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- società del Gruppo Bipiemme per l'adempimento di obblighi di legge e contrattuali, ciò con particolare riferimento alle informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere ai sensi della normativa anticiclaggio (ex art. 41 D.lgs. 231/2007);
- società terze incaricate di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca Popolare di Milano S.C.a r.l., così come descritte nel paragrafo "Finalità e Modalità del Trattamento";
- soggetti operanti all'estero, nell'esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie dirette verso banche, istituti di credito o intermediari finanziari esteri anche appartenenti a Paesi esteri extra UE;
- sistemi di informazione creditizia, ed in particolare a CRIF Spa, con sede in Bologna, via Lamè 15, in qualità di società di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, nell'esecuzione di servizi o necessità legati al mondo bancario e finanziario;

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Codice Privacy Le attribuisce il diritto di chiedere quali sono i Suoi dati personali che la Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. conserva, come ne è venuta in possesso e per quali fini; oppure di chiederne la correzione, se errati, o la cancellazione semplicemente scrivendo a Banca Popolare di Milano, in qualità di Capogruppo, presso l'ufficio Privacy Officer - Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano.

Il Privacy Officer, su delega delle singola società del Gruppo Bipiemme, garantisce che le misure di sicurezza poste in essere dalle stesse sono fra loro omogenee.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Banca Popolare di Milano S.C.a r.l., Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano.

Il Responsabile del trattamento é Roberto Fonso, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società.

L'elenco completo dei Responsabili, delle società del Gruppo Bipiemme e delle società terze alle quali vengono comunicati i Suoi dati per l'esecuzione di obblighi contrattuali è disponibile presso la nostra Sede, le agenzie o sul sito internet della www.bpm.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART.23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Di seguito Le richiediamo il Suo consenso al trattamento dei dati personali, per finalità non necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali come descritti nell'informativa resa; è sufficiente che barri le seguenti caselle se desidera che i Suoi dati siano:

- utilizzati per l'invio, da parte della Banca, di comunicazioni concernenti l'offerta di prodotti o servizi del Gruppo Bipiemme e per elaborazioni di studi e di ricerche di mercato

do il consenso nego il consenso

- utilizzati per l'invio, da parte della Banca, di comunicazioni concernenti l'offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi

do il consenso nego il consenso

- comunicati a società terze ai fini di promozione di prodotti e servizi e di ricerche di mercato

do il consenso nego il consenso

DATA	FIRMA VISIONE INFORMATIVA	FIRMA ESPRESSIONE CONSENSO

CONSENSO COMUNICAZIONE DATI AD ALTRI SOCI

Alcuni Soci, anche nell'interesse di Associazioni cui gli stessi aderiscono, hanno chiesto di acquisire indirizzi di altri Soci al fine di porsi in contatto con loro per condividere iniziative attinenti la vita societaria. Le chiediamo con la presente se Ella presta il Suo consenso fino a revoca, alla Banca, per la comunicazione del Suo indirizzo a qualsiasi Socio lo richiedesse, restando inteso che - in caso affermativo (e quindi qualora Ella barri la casella "do il consenso" in calce riportata) - l'uso degli indirizzi comunicati e l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge conseguenti a tale comunicazione (informativa, trattamento, ecc.) saranno ad esclusivo carico e rientreranno nell'esclusiva responsabilità dei Soci, edotti della circostanza che i dati personali possono essere trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità sopra riportate, cui il Suo indirizzo venisse comunicato, esclusa pertanto ogni responsabilità della scrivente.

Il rilascio e la revoca del consenso dovranno necessariamente essere inviati al Settore Soci della Banca Popolare di Milano e diventeranno efficaci nei tempi tecnici necessari a far tempo dalla data di ricezione.

do il consenso nego il consenso

DATA	FIRMA ESPRESSIONE CONSENSO

Cognome e Nome	
NDG	